

STATUTO

NSITU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA
BERNARDINO VERRI 15

Numero REA: PA - 424891

Codice fiscale: 06916180828

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

la persona che non approvano. Scritto da persona di mia fiducia e da me
completato occupando sei pagine fin qui di due fogli. Sottoscritto alle ore di-
ciotto. =====
F.to: Maria Guagliardo, Carmela Mancuso Marcello, Rosanna Paternostro,
Ianau Veronica, Giuseppe Lo Grasso, Maria Adelaide La Seta Notaio. ==
===== **Allegato "A"** =====
===== **Rep. 12937/7695** =====
===== **Statuto** =====
===== **TITOLO I** =====
===== **SEDE - DURATA** =====
===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====
===== **Art. 1)** =====
La Cooperativa, ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lettera b), e dei
Decretti Legislativi n. 112/2017 e 117/2017 sull'impresa sociale e Codice
del Terzo Settore, con sede nel comune di **Corleone** la Società cooperati-
va denominata **"NSITU"** - Società cooperativa sociale. =====
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,
le norme sulle società a responsabilità limitata. =====
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. ==
===== **Art. 2 (Durata)** =====
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata
con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti. =====
===== **TITOLO II** =====
===== **SCOPO - OGGETTO** =====
===== **Art. 3 (Scopo mutualistico)** =====
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha
scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante
la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 Lett. a L.
381/1991 e al svolgimento di attività diverse turistiche e culturali, indu-
striali, commerciali, agricole o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge
381/91. =====
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-
tualità senza fini di speculazione privata ed ha quello di ottenere tramite
la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. =====
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e inte-
grazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-
nata all'autonomia, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione
vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. =====
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. =====
===== **Art. 4 (Oggetto sociale)** =====
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo preceden-
te, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
Cooperativa ha come oggetto: a) La gestione di servizi socio sanitari ed
educativi di cui all'art.1 Lett. a della L. n. 381/1991 ed in particolare: 1)
Progettazione, organizzazione e gestione di laboratori didattici ed educa-
tivi rivolte alle famiglie, minori e bambini; 2) gestione di centri diurni; 3)
programmazione, organizzazione e gestione di servizi ricreativi, educativi,
culturali di assistenza e cura di persone anziane o con disabilità; 4) attività
di baby parking; 5) organizzazione e gestione di servizi socio - sanitari per
persone con disabilità. =====
b) Lo svolgimento di attività diverse: turistiche, culturali, industriali, com-

merciali, agricole o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991 ed in particolare: =====

1) Gestione, valorizzazione, promozione, tutela e fruizione dei Beni culturali ecclesiastici, e/o del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Chiesa Cattolica; gestione dei servizi aggiuntivi per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiale; =====

2) Organizzare, realizzare e/o gestire ed incentivare villaggi turistici, ostelli per la gioventù, alberghi, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali, foresterie, di case vacanze o b&b o parchi e lidi o simili al fine di contribuire, attraverso la divulgazione e promozione delle nostre tradizioni artistiche e culturali, antiche e moderne e/o popolari, alla crescita di un nuovo turismo culturale; =====

3) realizzare e/o gestire impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesaggistiche, artistiche, culturali e naturalistiche; impianti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati anche all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti; =====

4) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, funivie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni altra opera a carattere turistico, sportivo o ricreativo; impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti di proprietà della cooperativa, dei soci o di terzi (natanti aventi caratteristiche da diporto); =====

5) istituire uffici di propaganda turistica ufficiale e di rappresentanza turistico-alberghiera e nautica da diporto; =====

6) istituire e/o gestire agenzie di viaggio in genere ed, in particolare, per la gestione del tempo libero dei turisti; organizzare ed effettuare viaggi culturali o di approfondimento artistico; gestire tour operator e guide turistiche; formazione guide turistiche; =====

7) realizzare e/o gestire acquistare, affittare mezzi per il trasporto dei turisti e di materiale e, specificamente: il noleggio, in proprio e per conto di terzi, di imbarcazioni da diporto, con o senza equipaggio, lo skipperaggio di imbarcazioni ed ogni altra attività collegata, accessori per trekking, bici elettriche e/o assistite, tandem, cicloriscio, trenini turistici, carretti folkloristici, monopattini, overboard con e senza manubrio e ogni tipo di mezzo di trasporto anche aereo utile allo spostamento e al trasporto dei turisti; =====

8) acquistare, affittare, costruire o gestire parcheggi per auto, autonoleggi, punti di rifornimento carburante o lubrificante, lavaggio dei mezzi, automezzi e natanti da diporto e ogni mezzo di trasporto di turisti con o senza conducente; esercitare l'attività di restauro, manutenzione ed utilizzazione, ai fini di turismo culturale, sociale, religioso e giovanile di: castelli, ville, palazzi storici, fabbricati rurali; svolgere attività di recupero e valorizzazione di beni e strutture presenti sul territorio, per la loro rivalutazione e conversione al beneficio delle comunità civili locali; progettare ed assistere alla realizzazione, anche in collaborazione con altre imprese od Enti, pubblici o privati, di interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali, anche attraverso una costante attività di funding-private e corporate =====

9) esercitare l'attività di tutela e valorizzazione delle tradizioni artigianali, folkloristiche ed enogastronomiche locali; =====

10) realizzare e/o gestire bar, chioschetti, residence, distributori automatici, pizzerie, ristoranti, discoteche, drive in, spacci anche ambulanti di alimenti e bevande; edicole, vendite di souvenirs e gadget; svolgere attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande anche di supporto alle attività principali e attività affini; =====

4 di 17

24) promozione e divulgazione della cultura e dell'arte in Sicilia, nelle altre regioni italiane e all'estero; =====
25) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e musei; organizzare e gestire una biblioteca cartacea e multimediale; gestire in conto proprio e/o di terzi strutture teatrali e museali; =====
26) organizzare corsi per animatori turistici; =====
27) organizzare corsi di danza di diverso livello e stile e stages di perfezionamento; produrre, allestire, rappresentare e organizzare spettacoli, saggi di danza e stagioni teatrali, cinematografiche e musicali, radiofoniche e televisive; =====
28) predisporre centri di documentazione per le tradizioni popolari, il teatro, il cinema, la danza e l'arte in genere e la memoria storica, a servizio dei soci e dei cittadini e di tutti coloro che richiedono e/o necessitano della fruizione degli stessi; =====
29) svolgere attività di recupero di antichi canti, danze, usanze in genere, e di divulgazione delle tradizioni popolari; =====
30) realizzazione e diffusione di un marchio/logo distintivo della cooperativa da applicare su tutti i materiali commerciali e non prodotti dalla stessa; =====
31) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; =====
32) svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale, anche attraverso strumenti telematici e multimediali; pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video utilizzando tutte le tecnologie disponibili; =====
33) organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri organismi, biblioteche, mostre, Gestione di servizi museali, fornendo anche servizi di catalogazione, archiviazione, attività sportive, visite guidate ed itinerari turistici, accoglienza e assistenza al pubblico e biglietteria; =====
34) Progettare, realizzare e divulgare con mezzi propri e/o a noleggio la produzione, la distribuzione, il noleggio di opere e prodotti cinematografici ed audiovisivi in genere, inclusi documentari, trasmissioni televisive e prodotti pubblicitari, di cartellonistica, anche in compartecipazione e/o coproduzione con terzi e con enti statali pubblici, civili o militari, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai film, ai documentari di creazione, reportage, telefilm, spot pubblicitari televisivi-radiofonici, fiction tv seriali, il corto e lungometraggio cinematografico, radiofonici e/o teatrali, a scopo pubblicitario e/o industriale, di video-clip musicali e di opere connesse alle differenti espressioni artistiche e culturali, e ai diversi mezzi tecnici e tecnologici di ogni tipo presenti e futuri e attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione comunicativa; =====
35) favorire il confronto tra pubblico, specialisti del settore dei beni culturali, aziende, enti ed istituzioni, mobilitandoli intorno a progetti di ampio respiro in diversi ambiti e favorendo la crescita di una comunità fisica e virtuale; =====
36) compiere ricerche, studi e sperimentazioni in armonia con i propri compiti statutari, direttamente ovvero in collaborazione con imprese, istituzioni ed enti - sia pubblici che privati incluso lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali; =====
37) elaborare e diffondere documentazioni, studi, articoli di giornale cartacei e/o virtuali, ricerche e materiale didattico-formativo in materia dei beni culturali; =====
38) promuovere iniziative per la valorizzazione, la tutela e la migliore conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e storico-artistico, sia in Italia che all'estero, anche attivando convenzioni od accordi con persone

tenere che cooperative o giuridiche od associazioni in genere che condividono gli obiettivi
no promuovono della cooperatività o, comunque, intendono promuovere e qualificare il set-
tore dei beni culturali; =====
39) promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile delle competenti
Istituzioni Pubbliche e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle
Imprese, delle Aziende specializzate, dei Professionisti iscritti agli Albi; ==
40) organizzare incontri in occasioni di festività, ricorrenze od altro; ==
41) promuovere ed favorire scambi di informazioni, intese od accordi di
pubblici o privati interesse comune con Enti, Organismi pubblici o privati, Associazioni ope-
ranti - in Italia od all'estero - nel settore dei beni culturali; =====
42) partecipare ad altre associazioni, fondazioni od enti, pubblici o pri-
vati, aventi scopi analoghi alla coopera-
tiva, oppure aventi scopi sociali od umanitari; =====
43) Monitorare, studiare, analizzare il comparto turistico locale attraver-
so il confronto con il mercato globale e gli Enti pubblici e privati che ope-
rano nello stesso settore e non, proponendo e coordinando le strategie
comuni. =====
44) Progettare e gestire siti web, internet, intranet e gestione di servizi
e fornire fotografie e grafiche al fine di promuovere e fornire tali servizi alle attività,
alle aziende, ai territori e ai loro prodotti; =====
45) Creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti inte-
ressati a livello internazionale; =====
46) Sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per
qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci =====
47) organizzare ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed e-
ditoriale lecita ed aderente agli scopi della cooperativa od esercitare ogni
altra attività necessaria - od anche solo opportuna - per il raggiungimen-
to degli scopi che precedono. =====
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere
qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, com-
piere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immo-
biliare, industriale e commerciale, non nei confronti del pubblico e non in
via prevalente, anche in ambito europeo, connesse ed utili alla realizza-
zione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie,
in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine
e potrà partecipare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppa-
menti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con
stesso settore o società operanti nello stesso settore ed in particolare
potrà costituire consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e
donazioni. =====
La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e fi-
nanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla
C. Enti dallo Statuto Italiano, dalle regioni e da ogni altro ente. =====
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto
delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui
l'esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici
anche in A.T.I., o direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimen-
to delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utiliz-
zare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti
locali od organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coopera-
zione. =====
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-
cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. =====
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento
dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-
golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-
posito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci =====

===== TITOLO III =====
===== SOCI =====
Il numero dei soci è illimitato e non è
dalla legge. =====
soci cooperatori le persone fisiche
=====
ri che per la loro capacità effettiva
possono partecipare direttamente a
la loro attività lavorativa per il raggi
in possesso dei seguenti requisiti: =
ne teorica e pratica nonché capacità
alle mansioni da svolgere anche e s
al lavoro dei soggetti svantaggiati; =
tori svantaggiati così come definiti da
tari che prestano la loro attività grat
di solidarietà ai sensi e per gli effetti
sesso dei requisiti di onorabilità. ==
esser soci persone giuridiche pubbl
isto il finanziamento e lo sviluppo de
=====
essere soci Associazioni ed Enti co
i concorrere al raggiungimento degli s
possono essere soci lavoratori colo
identiche od affini, o partecipano a
dell'Organo amministrativo, si trovino
concorrenza con la Cooperativa. =====
essere ammessi come soci elementi
strettamente necessario al buon fun
=====
ria speciale di soci) =====
potrà istituire una categoria spec
omina 3 del codice civile, i cui diritti
sente articolo. =====
oci ammessi alla categoria speciale n
zo del numero totale dei soci cooper
precedente articolo. =====
la speciale potranno essere ammessi
sesso dei requisiti di cui all'art. 5
completare la loro formazione o valut
mento nella cooperativa. =====
appartenenza del socio a tale categor
o amministrativo al momento dell'am
re superiore a 5 anni. =====
enente alla categoria speciale ha dir
le all'approvazione del bilancio e non
=====
dal soci appartenenti alla categoria sp
rare un decimo dei voti spettanti ai
isione. =====
nenti alla categoria speciale non p
ministrativo della Cooperativa e non g
2545 bis e 2476, comma 2, del codice
si previsti dalla legge e dall'art. 10 d
ente alla categoria speciale può rece
eventuale risarcimento del danno, co
Il recesso ha effetto tanto con riguan
to mutualistico, allo spirare del suddet
cause di esclusione del socio apparten

===== TITOLO III =====
===== SOCI =====
Art. 5) (Soci). Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. =====
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se
guenti categorie: =====
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e
specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della coopera
tiva e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi
sociali che siano in possesso dei seguenti requisiti: =====
- ed preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza pro
fessionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione
dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; =====
b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva
mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e
che siano in possesso dei requisiti di onorabilità. =====
Possono altresì esser soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo
perative sociali. =====
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che
siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. =====
In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo
la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,
in effettiva concorrenza con la Cooperativa. =====
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministra
tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so
cietà. =====
Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi
dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di
sciplinati dal presente articolo. =====
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso
superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lette
ra a) b) c) del precedente articolo. =====
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori
comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto
che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale
il proprio inserimento nella cooperativa. =====
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fiss
ata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può
comunque essere superiore a 5 anni. =====
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle
decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al
tri soci. =====
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in
ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano
alla relativa decisione. =====
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui
agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il
socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo
mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al
meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto socia
le che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca

11 del presente statuto; =====
a) l'opportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario
del suo inserimento nell'impresa; =====
b) l'osservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-
cietaria; =====
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi; =====
Verificata una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale
categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima
del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei
diritti pari ai soci lavoratori. =====
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,
sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda
all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti
professionali maturati. =====
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. =====
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60
giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-
zione di esclusione. =====
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel
presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. =====
Art. 7 (Domanda di ammissione) =====
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo am-
ministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona
fisica: =====
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione profes-
sionale, delle specifiche competenze possedute; =====
c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere
iscritto; =====
d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo
e massimo fissato dalla legge; =====
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali; =====
f) da espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola
arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto. =====
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti
punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione
dovrà contenere le seguenti informazioni: =====
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-
gale; =====
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; ==
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-
dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. =====
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,
chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-
municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con
propria decisione. =====
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo

no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo ai nuovi soci. =====	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====
Art. 8 (Obblighi del socio) =====	Art. 8 (Obblighi del socio) =====
gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati. =====	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====
ento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====
sottoscritto; =====	del capitale sottoscritto; =====
le tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione; =====	del eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione; =====
rezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; =====	dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; =====
nza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. =====	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. =====
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====
della qualità di socio) =====	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) =====
io si perde: =====	La qualità di socio si perde: =====
recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====
so del socio) =====	Art. 10 (Recesso del socio) =====
si previsti dalla legge, può recedere il socio: =====	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====
perduto i requisiti per l'ammissione; =====	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. =====	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. =====
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. =====	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. =====
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. =====	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. =====
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====
Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====
Art. 11 (Esclusione) =====	Art. 11 (Esclusione) =====
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====
c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore , qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; =====	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore , qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; =====
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-

coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; =====
e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. =====
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 35 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) =====
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto. =====
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. =====
Art. 13 (Liquidazione) =====
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. =====
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. =====
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====
Art. 14 (Morte del socio) =====
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. =====
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. =====
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di

cessori per causa di morte e la Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - dalla riserva straordinaria;
 - da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. =====
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. =====
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. =====
Art. 18 (Bilancio di esercizio) =====
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; =====
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; =====
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. =====
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. =====
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. =====
Art. 19 (Ristorni) =====
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====
La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. =====
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento =====
===== TITOLO V =====
===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====
Art. 20 (Organi) =====
Sono organi della Società: =====
a) l'Assemblea dei soci; =====
b) il Consiglio di amministrazione; =====
c) il Collegio dei sindaci, se nominato. =====
Art. 21 (Assemblea) =====
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail, contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. ===
Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea) =====
L'Assemblea: =====
1) approva il bilancio e destina gli utili; =====
2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; =====
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; =====
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; =====
5) approva i regolamenti interni; =====
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; =====
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. =====
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio. =====
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. =====
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. =====
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. =====
Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi) =====
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. ==
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====
Art. 24 (Votazioni) =====
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. =====
Art. 25 (Voto) =====
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2. =====
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore,

Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. =====
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci. =====
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il
secondo che collaborano all'impresa. =====
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco. =====
Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea) =====
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in
sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-
sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-
senti. =====
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina
del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. ===
Art. 27 (Amministrazione) =====
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci
al momento della nomina da un Consiglio di Amministrazione composto da
un numero di Consiglieri variabile da 2 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria
dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. =====
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a
tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-
zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. =====
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====
Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) =====
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della
Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-
te statuto. =====
L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri
in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
di esercizio della delega. =====
E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare
l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri
siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. =====
Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni) =====
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno un terzo degli Amministratori. =====
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da
spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a
mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne
siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga
la maggioranza degli Amministratori in carica. =====
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =====
Art. 30 (Integrazione del Consiglio) =====
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindaca-
le, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la
maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. ===
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convoca-
zione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale,
se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-
ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di
Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fi-

le. =====	no alla sostituzione. =====
nsi agli Amministratori) =====	Art. 31 (Compensi agli Amministratori) =====
blea determinare i compensi dovuti	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e
nitato esecutivo, se nominato. ==	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. =====
o amministrativo, sentito il parere d	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale,
erminare il compenso dovuto agli Am	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti
che. =====	di particolari cariche. =====
sentanza) =====	Art. 32 (Rappresentanza) =====
Consiglio ha la rappresentanza della	Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte
zio. =====	ai terzi e in giudizio. =====
za della Cooperativa spetta, nei limi	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe con-
li Amministratori delegati, se nomina	ferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo ammini-
linare Direttori generali, Istitutori e Pr	strativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali. ==
za o di impedimento del Presidente,	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-
al Vice presidente. =====	tribuiti spettano al Vice presidente. =====
revia apposita delibera dell'Organo	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà
procure, per singoli atti o categorie	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Am-
ure ad estranei, con l'osservanza d	ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
o. =====	vigenti al riguardo. =====
di controllo) =====	Art. 33 (Organo di controllo) =====
rgano di controllo è obbligatoria ne	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art.
i 2 e 3. =====	2477 C.C. commi 2 e 3. =====
===== TITOLO VI =====	===== TITOLO VI =====
===== CONTROVERSIE =====	===== CONTROVERSIE =====
la arbitrale) =====	Art. 34 (Clausola arbitrale) =====
ella cognizione di arbitri rituali seco	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di
5/03, nominati con le modalità di cui	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35,
ha previsto l'intervento obbligatorio de	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
ntroversie insorgenti tra soci o tra s	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che ab-
o diritti disponibili, anche quando s	biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di contro-
di socio; =====	versia la qualità di socio; =====
rsie relative alla validità delle decis	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese
ne da socio; =====	quelle di esclusione da socio; =====
rsie da Amministratori, Liquidatori	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro
=====	confronti. =====
rale di cui al comma precedente è est	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-
nche non cooperatori. La sua accet	gorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è
oponibilità della domanda di adesione	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da
soci e si estende alle contestazioni	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata
lla domanda di adesione. L'accettazi	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla
ministratore, Sindaco o Liquidatore è	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla e-
spresso adesione alla clausola di cui	spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====
e procedimento) =====	Art. 35 (Arbitri e procedimento) =====
numero di: =====	Gli Arbitri sono in numero di: =====
e controversie di valore inferiore ad	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00. Ai fini
zione del valore della controversia si	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-
ato, osservati i criteri di cui agli artt.	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del co-
a civile; =====	dice di procedura civile; =====
altre controversie. =====	b) tre, per le altre controversie. =====
sce tra gli esperti di diritto e di set	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati
bitrale promossa da Confcooperative.	dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative. =====
signazione, sono nominati dal Preside	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella
a ricade la sede. =====	cui circoscrizione ricade la sede. =====
arbitrato, anche quando concerne i	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-
ocietà, fermo restando quanto dispo	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, com-
n. 5/03. =====	ma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====
do secondo diritto. Fermo restan	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto
s. n. 5/03 i soci possono convenire d	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri

a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =====

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. === Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. =====

Art. 36 (Esecuzione della decisione) =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. =

TITOLO VII =====

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 37 (Scioglimento anticipato) =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale) =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====

a Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. =====

TITOLO VIII =====

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 39 (Regolamenti) =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. ==

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

Art. 41 (Rinvio) =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. =====

F.to: Maria Guagliardo, Carmela Mancuso Marcello, Rosanna Paternostro, Ianau Veronica, Giuseppe Lo Grasso, Maria Adelaide La Seta Notaio. ==

ermo il 14 dicembre 2020 al n. 32921 - 1T. =====
all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Palermo, 10 febbraio 2021 =====

